

PROGETTO DI FUSIONE ETEROGENEA PER INCORPORAZIONE NELL'ENTE
CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI POTENZA

di seguito "CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza"
(*incorporante*)

della SOCIETÀ BILATERALE POTENZA SRL con unico socio
(*incorporata*)

AI SENSI DELL'ART. 2501-TER CODICE CIVILE

Premesso che

1. Si intende procedere alla fusione per incorporazione della società Bilaterale Potenza S.R.L., di seguito la Società incorporata nell'ente Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza, di seguito l'Ente incorporante. La Società incorporata e l'Ente incorporante vengono congiuntamente definiti gli Enti partecipanti alla Fusione;
2. L'Ente incorporante possiede l'intero capitale sociale della Società incorporata e, in qualità di unico socio della stessa, ha già rinunciato e rinuncerà ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, alla redazione delle **situazioni patrimoniali** di cui all'art. 2501- quater del codice civile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, al pari di tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante;
3. L'Ente incorporante, così come tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante, hanno già rinunciato e rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, ai termini previsti dal comma 4 dell'art. 2501-ter e dal comma 1 dell'art. 2501-septies (in quanto applicabile) del codice civile;
4. Gli Enti partecipanti alla Fusione non sono sottoposti a procedure concorsuali, né in particolare si trovano in stato di liquidazione;

5. Non sono state predisposte né le Relazioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2501 quinquies del codice civile, né la Relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del codice civile in quanto tutti i soci e partecipanti degli Enti partecipanti alla Fusione vi hanno già rinunciato con consenso unanime e vi rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, ai sensi, rispettivamente, del comma 4 dell'art. 2501-quinquies e del comma 8 dell'art. 2501-sexies del codice civile;

6. La presente operazione di fusione per incorporazione si configura quale "eterogenea" considerando che i due enti interessati hanno scopi non omogenei fra loro, avendo l'Ente incorporante natura associativa e scopo non lucrativo ed essendo la Società incorporata una società di capitali con scopo lucrativo;

7. In funzione della circostanza di cui al punto precedente, la operazione di fusione è interessata anche dall'applicazione dell'art. 2500-septies del codice civile in materia di trasformazione eterogenea da società di capitali e, conseguentemente, dell'art. 2500-septies del codice civile anche con riferimento all'apposita relazione che gli amministratori devono predisporre in modo che la stessa illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione, precisandosi a tale proposito che l'Ente incorporante, così come tutte le Associazioni territoriali partecipanti dell'Ente incorporante, hanno già rinunciato e rinunceranno ulteriormente in sede di approvazione della operazione di fusione oggetto del presente progetto, al termine previsto dal comma 2 del citato art. 2500- sexies del codice civile .

Tutto ciò premesso

Si sottopone all'approvazione degli organi a ciò deputati della Società e dell'Ente incorporante il presente progetto di fusione per incorporazione.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Sommario

Premesso che	pag. 3
Aspetti generali sull'operazione di fusione.....	pag. 3
1. Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art. 2501-ter co. 1 n. 1 c.c.)..	pag. 4
2. Statuto dell'Ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501-ter co. 1 n. 2 c.c.)	pag. 4
3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art. 2501 -ter co. 1 n. 3 c.c.)	pag. 4
4. Modalità di assegnazione delle quote (art. 2501 -ter co. 1 n. 4 c.c.).....	pag. 4
5. Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili	pag. 4
6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al Bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art. 2501 -ter co. 1 n. 5 e 6 c.c.)	pag. 4
7. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote	pag. 4
8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501-ter co. 1 n. 8 c.c.)	pag. 4
9. Altre informazioni.....	pag 5

Aspetti generali sull' operazione di fusione

L'operazione di fusione per incorporazione di Società Bilaterale Potenza S.r.l. in Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Potenza avviene al fine di eseguire un programma di riorganizzazione dell'assetto attuale, in modo da ottenere un'integrazione della Società incorporata nell'Ente incorporante. Tale operazione consentirà di massimizzare e rendere più efficiente la gestione amministrativa, contabile e finanziaria degli Enti partecipanti alla Fusione, nonché la possibilità di ridurre i costi di gestione nel medio e lungo termine.

Di seguito si forniscono le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile.

1 . Enti e società partecipanti alla fusione eterogenea (art.2501-ter co. 1n 1c.c.)

Ente incorporante

- Tipo : associazione
- Denominazione : Cassa Edile Di Mutualità Ed Assistenza della Provincia di Potenza
- Sede: via Pienza 104 85100 Potenza
- Codice fiscale: 80005590767 no partita iva

Società incorporata

- Tipo: società a responsabilità limitata con socio unico
- Denominazione: Società Bilaterale Potenza Srl
- Sede legale: Via Pienza 104 85100 Potenza
- Capitale sociale: €100.000,00 interamente versato, tutto di titolarità dell'Ente incorporante
- Codice Fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Potenza 017800400766 CCIAA di Potenza REA PZ -133772.

2. Statuto dell'ente incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione (art. 2501-ter co.1 e n.2 c.c.)

Lo statuto attualmente vigente di Cassa Edile Di Mutualità Ed Assistenza della Provincia di Potenza non viene modificato in conseguenza della fusione oggetto del presente progetto.

Il citato statuto è riportato in allegato al presente progetto di fusione quale **Allegato A**.

3. Rapporto di cambio e conguaglio in denaro (art.2501-ter co.1 n. 3c.c.)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505 primo comma del c.c. dal momento che, come sopra precisato l'Ente incorporante possiede (e possiederà alla data di efficacia della fusione, di cui al successivo paragrafo 6.), direttamente e interamente il capitale sociale della Società incorporata che verrà quindi annullato senza concambio.

4. Modalità di assegnazione delle quote (art.2501- ter co. 1 n. 4 c.c.)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505, primo comma c.c. stante quanto sopra precisato al precedente paragrafo 3.

5. Data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili (art 2501- ter co. 1 n 5 c.c.)

Indicazione omessa ai sensi dell'art. 2505 primo comma del c.c. stante quanto sopra precisato al precedente paragrafo 3.

6. Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società incorporata sono imputate al bilancio dell'Ente incorporante e data di decorrenza degli effetti della fusione (art.2501-ter co. 1n 5 e 6 c.c.)

Le operazioni della Società incorporata saranno imputate nel bilancio dell'Ente incorporante con decorrenza dal giorno in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi (e di cui infra al successivo alinea). La presente decorrenza è stabilita anche ai fini fiscali. Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi ex art. 2504-bis del codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile.

7. Trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote (art. 2501- ter co. 1 n.7 c.c.)

Non vi sono particolari categorie di soci, né possessori di titoli diversi dalle quote.

8. Vantaggi particolari a favore degli amministratori (art. 2501- ter co. 1 n.8 c.c.)

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori dell'Ente incorporante e della Società incorporata.

9. Altre informazioni

Per effetto della fusione l'Ente incorporante acquisirà contabilmente il valore patrimoniale della Società incorporata indicando in apposita voce del patrimonio netto il differenziale fra componenti attive e componenti passive ai sensi dell'art. 2504-bis comma 4 del codice civile.

Con riferimento agli aspetti fiscali si rendono applicabili:

- l'art. 171 del DPR n. 917/1986 in materia di trasformazione eterogenea con riferimento al patrimonio della Società incorporata e con attinenza alle imposte dirette;
- l'art. 2 co.3 lett f) del DPR n. 633/1972 in materia di IVA, perciò che concerne la neutralità dell'operazione ai fini di tale imposta;

Alla presente fusione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2501-bis del codice civile in quanto non ricorrono i presupposti di cui al comma 1 del citato articolo.

Il presente progetto sarà depositato presso la comune sede sociale degli Enti partecipanti alla Fusione e presso il competente Registro delle Imprese, pubblicato sul sito internet dell'Ente incorporante e sarà approvato dagli organi competenti della CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza.

POTENZA 26 gennaio 2021

L'Ente incorporante

CASSA EDILE DI MUTUALITA'

ED ASSISTENZA della Provincia di Potenza

La Società incorporata

Società Bilaterale Potenza Srl

Società a responsabilità limitata con socio unico